



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 454 del 04-08-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 258 DEL 04-08-2025

Oggetto: CUP J98I19000280002 - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., per l'affidamento dei lavori di Miglioramento sismico dell'edificio denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ed AGGIUDICAZIONE all'impresa EDILOTARIO SRL p.iva 02028090674

L'anno duemilaventicinque addì quattro del mese di agosto, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*";

- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante “*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*”;
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*”, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 22 novembre 2016;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

RILEVATO, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana e di proprietà del Comune, è stata oggetto di ordinanza di inagibilità;

CONSIDERATO che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, “*Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione*”, secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, “*non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: “pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC”; 6 - art. 47-bis: “composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto”; - art. 53: “semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici”; - art. 55: “misure di semplificazione in materia di istruzione”; - art. 55-bis: “regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale”; - art. 56: “disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”; - art. 56-bis: “iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL”; - art. 56-ter: “misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca”; - art. 56-quater: “modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”*”;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (nel seguito, Codice dei contratti), come novellato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l’attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l’Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

DATO ATTO è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- fino alla data del 31 dicembre 2024 (ordinanze commissariali n. 196 del 28 giugno 2024 e n. 145 del 28 giugno 2023), in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA l’Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*” secondo cui nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, è sospeso l’obbligo, previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall’articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo; la sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025 e la successiva *proroga al 30 Dicembre 2025* ai sensi dell’Ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025;

VISTA l’Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ex OCSR n. 56/2018 – l’OCSR n. 109/2020, l’OCSR n. 137/2023 recante norme di coordinamento con le Ordinanze n. 109/2020 e n. 129/2022; l’OCSR n. 173/2024 che dispone, tra l’altro, le modifiche all’OCSR n. 137/2023 e Decreto con il quale per l’intervento in oggetto sono stati stanziati Euro 673.312,50;

DATO ATTO, pertanto, che sussiste la copertura contabile finanziaria per l’intero importo dell’intervento pari ad Euro 673 312,50;

RICHIAMATE la ex OCSR n. 56/2018, l’OCSR n. 109/2020, l’OCSR n. 137/2023 recante norme di coordinamento con le Ordinanze n. 109/2020 e n. 129/2022; l’OCSR n. 173/2024 che dispone, tra l’altro, le modifiche all’OCSR n. 137/2023, l’intervento di “**Miglioramento sismico dell’edificio denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana**” per un importo complessivo di € 673.312,50;

RILEVATO che l’opera in questione è ricompresa nel Programma Triennale delle OO.PP. 2025/2027 del Comune di Valle Castellana, identificata con codice unico intervento C.U.I. 80006060679202500009;

DATO ATTO che il Comune di Valle Castellana possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento della gara ai sensi dell’art. 62 del Codice e dell’Allegato II.4, Livello di Qualificazione L2;

RITENUTO, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Valle Castellana e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO che:

- con **Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 20.06.2025**, è stato individuato quale RUP dell'intervento in questione la dott.ssa Katia D'Agostino ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti;
- con la medesima Delibera di Giunta Comunale è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di riparazione del danno con adeguamento sismico del Centro Servizi", nel comune di Valle Castellana per un importo da quadro economico pari ad Euro 673.315,50 di cui Euro 500.000,00 per lavori ed Euro 173.315,50 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che:

- con propria precedente **determinazione a contrattare reg. gen. n. 409 del 11.07.2025**, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del lavoro specificato in oggetto;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- con la medesima determinazione è stato dato atto che il seggio di gara è monocratico composto dal Responsabile dell'Area Tecnica, nonché RUP dell'intervento, dott.ssa Katia D'Agostino, ai fini dell'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara:

- **Verbale di gara n. 1 del 29.07.2025** di ammissione alla successiva fase di gara, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa;
- **Verbale di gara n. 2 del 29.07.2025** di aggiudicazione;

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che il Presidente del seggio monocratico, dott.ssa Katia D'Agostino, ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dall'unica impresa **EDILOTARIO SRL con sede nel Comune di Notaresco (TE) in Via Pontecavalcavia snc, p.iva 02028090674**, avendo offerto un ribasso del **4,170%**, per un importo di aggiudicazione pari ad **Euro 287.574,94 per lavori al netto del ribasso, a cui si aggiungono i costi della manodopera di Euro 172.861,41 e gli oneri della sicurezza pari ad Euro 27.049,95, entrambi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell'appalto di Euro 487.486,30** (Euro quattrocentottantasettemilaquattrocentoottantasei/30), oltre Iva di Legge;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. con esito positivo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso con protocollo INPS_46253412 in data 11.06.2025 e scadenza al 09.10.2025;

CONSIDERATO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il **B7A5E7BF95**;
- il CUP dell'investimento è **J98I19000280002**;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 di attribuzione di Responsabile dell'Area Tecnica alla Dott.ssa Katia D'Agostino;

ACQUISITO il visto di copertura finanziaria ex art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Vista la L. 241/90;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;

di **APPROVARE** i verbali di gara n.1 e n. 2 per l'appalto relativi ai lavori di **Miglioramento sismico dell'edificio denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana**, redatti in data 29.07.2025 che allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione;

di **AGGIUDICARE** all'impresa **EDILOTARIO SRL con sede nel Comune di Notaresco (TE) in Via Pontecavalcavia snc, p.iva 02028090674**, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo pari ad **Euro 287.574,94 per lavori al netto del ribasso, a cui si aggiungono i costi della manodopera di Euro 172.861,41 e gli oneri della sicurezza pari ad Euro 27.049,95, entrambi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell'appalto di Euro 487.486,30 oltre IVA, nella misura di legge;**

di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, la somma complessiva di **Euro 536.234,93 compreso di Iva al 10%**, a carico del bilancio c.e. sul **cap. 2539 "ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO SERVIZI CAPOLUOGO E539 - codice 08.01-2.02.01.09.999"**, in favore della ditta **EDILOTARIO SRL - p.iva 02028090674;**

di **DARE ATTO** che il contratto si concluderà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

di **DICHIARARE** che l'atto è immediatamente efficace;

di **ATTESTARE** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di VALLE CASTELLANA, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Impegno N. 209 del 06-08-2025 a Competenza CIG B7A5E7BF95	
5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 2539 / Articolo ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO SERVIZI CAPOLUOGO E539	
Causale	CUP J98I19000280002 - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., per l'affidamento dei lavori di Miglioramento sismico dell'edificio denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ed AGGIUDICAZIONE all'impresa EDILOTARIO SRL p.iva 02028090674
Importo 2025	Euro 536.234,93
Beneficiario	2830 EDILOTARIO SRL

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-08-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni